

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020-2022 – Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 59 del 21.12.2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022;

PREMESSO altresì che:

- con Deliberazione del C.C. n. 65 del 21.12.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- con Deliberazione della G.C. n. 41 del 02.04.2020 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 43 del 02.04.2020 è stata approvata una variazione di bilancio d'urgenza delle previsioni di competenza dell'esercizio 2020, finalizzata a realizzare interventi di solidarietà alimentare nel corso dell'emergenza sanitaria COVID-19; la variazione è stata ratificata con Deliberazione del C.C. n. 11 del 19.05.2020;
- con Deliberazione della G.C. n. 44 del 02.04.2020 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 53 del 16.04.2020 è stata approvata una variazione di bilancio d'urgenza delle previsioni di competenza dell'esercizio 2020; la variazione è stata ratificata con Deliberazione del C.C. n. 12 del 26.05.2020;
- con Deliberazione della G.C. n. 54 del 16.04.2020 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 67 del 30.04.2020 è stata approvata un'ulteriore variazione di bilancio d'urgenza delle previsioni di competenza dell'esercizio 2020; la variazione è stata ratificata con Deliberazione del C.C. n. 13 del 26.05.2020;
- con Deliberazione della G.C. n. 68 del 30.04.2020 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019;

RICORDATO che il risultato di amministrazione 2019 ammonta a complessivi € 105.997.098,55 di cui € 83.890.569,00 di fondi accantonati, € 5.847.415,04 di fondi vincolati, € 988.591,49 di fondi destinati agli investimenti ed € 15.270.523,02 di fondi disponibili;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo "è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione" ed inoltre che il controllo "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";

VISTI gli artt. 14 e 20-bis del Regolamento di contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha profondamente mutato il contesto di gestione del bilancio di previsione 2020 rispetto alla programmazione iniziale, rendendo necessario un aggiornamento complessivo delle previsioni di entrata e di spesa, effettuato avendo a riferimento i principi contabili relativi alla programmazione e sulla base delle informazioni disponibili;

RILEVATO che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019;
- non risultano squilibri emergenti nella gestione dei residui;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;

- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti effettuati;
- dai bilanci dell'esercizio 2019 finora approvati dalle società partecipate non emergono risultati di gestione che possono comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 presenta un avanzo di amministrazione dal quale, tenuto conto dei fondi accantonati, dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti, residuano fondi disponibili per € 15.270.523,02;
- l'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio 2020 evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio emergente della parte corrente che occorre riassorbire con l'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che:

- con la presente variazione è effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte, presentando un fondo iniziale di cassa, al 01.01.2020, di € 74.005.543,39;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non prevede di effettuare accensione di mutui, prestiti o aperture di credito, e sta altresì provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti precedentemente contratti;

CONSIDERATO che, nella situazione straordinaria venutasi a creare, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario attuare misure *una tantum*, limitate all'anno 2020, volte a mitigare gli effetti sociali ed economici sulla popolazione e sulle attività produttive derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle connesse norme per il contenimento del contagio;

VISTE le precedenti deliberazioni consiliari che definiscono la manovra tributaria collegata alla presente variazione di bilancio con le quali, in particolare:

- sono state approvate integrazioni al Regolamento generale delle entrate, al Regolamento sull'Imposta di soggiorno, al Regolamento sul Canone per l'installazione di impianti pubblicitari, al Regolamento sul Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono stati approvati i nuovi regolamenti comunali in materia di Imposta municipale propria e Tassa sui rifiuti;
- sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2020 in modo da assicurare, a parità di altre condizioni, l'invarianza di gettito rispetto alle previsioni di bilancio iniziali riguardanti sia l'IMU che la soppressa TASI;
- sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2020 confermando quelle già in vigore nell'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;

RICHIAMATO l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]";*

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale municipale ed i contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge,

nonché le componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2020 le quali presentano le seguenti risultanze:

- FSC assegnato al Comune: € 10.921.822,70;
- quota del gettito IMU da trattenere per alimentare il fondo nazionale: € 7.176.219,07;

VISTE le seguenti disposizioni del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economica, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), in corso di conversione:

- l'art. 106 che, per l'anno 2020, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, istituisce un apposito fondo a riparto;
- l'art. 177 che, introducendo esenzioni relative alla prima rata dell'IMU per gli immobili utilizzati per attività turistiche, istituisce un fondo da ripartire fra i comuni per il ristoro delle minori entrate;
- l'art. 180 che istituisce un fondo per il ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
- l'art. 181 che, al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica, prevede l'esenzione delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio, per il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, con ristoro ai comuni delle minori entrate TOSAP o COSAP;

CONSIDERATO che:

- per i suddetti trasferimenti statali, disciplinati da un decreto-legge ancora in fase di conversione, è previsto il riparto mediante emanandi decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- ai fini dell'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, stante anche l'urgenza di procedere, le previsioni di entrata relative ai suddetti trasferimenti sono state quantificate con criterio prudenziale, nelle more dell'effettiva attribuzione da parte dello Stato, assicurando la prioritaria determinazione dell'equilibrio corrente del bilancio attraverso risorse proprie, ivi inclusa l'applicazione dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione 2019;
- una volta ripartiti e definitivamente assegnati i suddetti trasferimenti statali, le previsioni di bilancio potranno essere adeguate per quanto necessario;

VISTO l'art. 112 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, secondo cui:

"1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19."

VISTO l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, che reca la disciplina relativa alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, in particolare, il comma 2 secondo cui la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, secondo cui, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, *“in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. [...]”*;

DATO ATTO che con la presente variazione l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 viene applicato al bilancio di previsione 2020 per complessivi € 21.450.829,36 come segue:

- € 331.663,00 di fondi accantonati per compensi avvocati interni ex art. 9 del D.L. 90/2014 (anni 2014-2017), applicati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 191.432,00 di fondi accantonati per compensi avvocati interni ex art. 9 del D.L. 90/2014 (anno 2018), applicati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 57.834,00 di fondi accantonati per riconoscimento di debiti fuori bilancio, destinati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 350.000,00 di fondi accantonati per entrate da rimborsare, destinati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 600.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. A), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 600.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. B), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 1.409.637,36 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. C), e comma 5-bis, del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 34.058,50 di avanzo vincolato da contributi regionali per il P.E.Z. anno scolastico 2019-20, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 39.300,00 di avanzo vincolato da contributi per la gestione associata del LODE Pisano, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 42.920,16 di avanzo vincolato da risparmi di lavoro straordinario (compresi oneri riflessi e Irap), destinato alla parte corrente per il finanziamento del salario accessorio ex art. 67, comma 3, lett. e), del CCNL 21.05.2018;
- € 147.285,34 di avanzo vincolato da risparmi di risorse stabili (compresi oneri riflessi e Irap), destinato alla parte corrente per il finanziamento del salario accessorio ex art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018;
- € 748.637,35 di avanzo vincolato ISCOP, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo (Delibera del C.C. n. 73/2013 e s.m.i.);
- € 328.798,75 di avanzo vincolato da proventi per permessi a costruire, destinato alla parte in c/capitale per le destinazioni di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016;
- € 92.202,81 di avanzo vincolato per l'estinzione anticipata di mutui ex art. 56-bis, comma 11, del D.L. 69/2013, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 84.363,08 di avanzo vincolato da contributo regionale per le “Città murate”, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 133.582,50 di avanzo vincolato per mutui e prestiti ex art. 202, comma 2, D.Lgs. 267/2000, destinato al finanziamento degli investimenti;

- € 988.591,49 di fondi destinati agli investimenti, applicati al bilancio per il finanziamento di investimenti;
- € 10.759.031,50 di fondi disponibili (liberi), impiegati per il riequilibrio del bilancio corrente in sede di salvaguardia, ivi incluso il finanziamento di interventi connessi con l'emergenza in corso;
- € 4.153.994,02 di fondi disponibili (liberi), destinati al finanziamento di spese in c/capitale;
- € 357.497,50 di fondi disponibili (liberi), destinati a spese correnti a carattere non permanente (stanziare *una tantum* nel solo esercizio 2020);

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...];"
- "[...] per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.";
- "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.";
- in sede di assestamento e di salvaguardia è verificata la congruità del FCDDE e "fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- con la presente variazione il FCDDE corrente stanziato nell'esercizio 2020 viene ridotto stante la riduzione delle previsioni di entrata a cui si riferisce;
- risulta adeguato il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, tenuto anche conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, riepilogata nei prospetti allegati "A", "B" e "C", parti integranti e sostanziali, riportanti rispettivamente le variazioni relative a ciascun esercizio del triennio;

RITENUTO di condividere la suddetta proposta di variazione, presentata dalla Giunta sulla base di una valutazione politico-amministrativa delle priorità di intervento;

VALUTATO opportuno, sulla base delle risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 nonché tenendo conto della normativa, degli eventi e delle esigenze sopravvenute nel corso della gestione, approvare l'assestamento di bilancio del corrente esercizio dando contestualmente atto della ricostituzione degli equilibri generali ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il prospetto allegato "D", parte integrante e sostanziale, che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio e dell'equilibrio finale a seguito dell'assestamento generale;

DATO ATTO che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2020-2022 come modificato mediante approvazione di precedente deliberazione consiliare (proposta Id. 1970887);

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti locali;

DATO ATTO infine che:

- la presente deliberazione viene assunta anche con funzione di controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la Relazione tecnica (allegato "E");
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Ragioniere Capo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 ed in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017;

Con votazione effettuata nei modi e nelle forme di legge che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

1. di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 di cui ai prospetti allegati "A", "B" e "C" parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto della sussistenza degli equilibri generali di bilancio a seguito dell'assestamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
3. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

Indi, il CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di modificare le previsioni di bilancio al fine di garantire il tempestivo ripristino degli equilibri finanziari e l'adeguamento della programmazione finanziaria alle rilevanti esigenze sopravvenute nel corso della gestione, con particolare riferimento a quelle direttamente o indirettamente derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Con successiva votazione effettuata nelle forme di legge che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.